



NOTAIO
UMBERTO D'ANGELO
Via Faito snc - 81038
Trentola Ducenta (CE)
Tel/Fax 081.8129391

Repertorio N. 11385

Raccolta N. 7350

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette ottobre duemilaventi (27 - 10 - 2020)

alle ore diciotto e trenta

in Napoli (NA), alla Via Manzoni n.ro 109/A nel mio ufficio secondario

A richiesta del signor BENINI Marco, nato a Rovereto (Tn) il 2 aprile 1978, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione "NEW LIFE FOR CHILDREN ONLUS", con sede in Roma (Rm) alla Via Nazionale n.ro 230, avente Codice Fiscale 97530640586, iscritta al n.ro 1100/2015 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, nonché alla Anagrafe Unica delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

Io Dott. Umberto D'Angelo, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, residente in Trentola Ducenta (Ce), con studio ivi, alla via Faito n.ro 2, sono intervenuto per assistere, redigendone verbale all'assemblea della predetta associazione convocata in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione di un testo di Statuto Sociale conforme ai dettami del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, con efficacia non immediata ma differita al momento di presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi;
- opzione di trasmigrazione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che lo stesso sarà stato istituito;
- Delega al Presidente alla presentazione dell'Istanza di iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo settore ed al compimento di tutti gli atti e le attività prodromici e necessari onde conseguire l'iscrizione nel Registro;
- varie ed eventuali.

Io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo della associazione signor BENINI Marco, il quale

constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi previsti dall'articolo 7 (sette) del vigente Statuto Sociale;
- che, come consentito dallo Statuto Sociale, nell'avviso di convocazione è stata prevista la possibilità di intervenire e votare in assemblea tramite mezzi telematici e precisamente attraverso la piattaforma ZOOM, mediante collegamento al seguente link: <https://us04web.zoom.us/j/75183699476?pwd=UHK2RmJZakJ6V2tQNkFyZFFiVWVJdz09>
- che sono intervenuti esclusivamente avvalendosi del mezzo telematico innanzi indicato - in proprio o per delega - numero diciannove su un totale di numero ventidue associati, così come risulta dal Foglio delle Presenze che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" ed è pertanto possibile raggiungere il Quorum Deliberativo del 75% (settantacinque per cento) degli associati dall'articolo 7 del Vigente Statuto sociale previsto per le modifiche dello Statuto;
- che le dette deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;
- che per il Consiglio Direttivo sono intervenuti, mediante il mezzo telematico innanzi indicato, secondo quanto pure risulta dal Foglio delle Presenze innanzi allegato al presente sotto la Lettera "A";
- verificata la regolarità della costituzione, accertata personalmente e direttamente l'identità e la legittimazione dei presenti,
- che la presente assemblea si svolge, pertanto esclusivamente mediante mezzi di te-

REGISTRATO alla

Ag. Entrate di Caserta

Il 02/11/2020

Al n. 26390 Serie 1T



lecomunicazione, non essendo né il presidente né i soci presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (ovvero nel mio studio secondario, in Napoli, alla Via Manzoni n. 109/A);

dichiara

la presente assemblea validamente costituita e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Autorizzato alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno, attesa la stretta correlazione tra gli stessi, il Presidente prende la parola e ricorda alla assemblea che è prossimo il termine da ultimo - dall'art.35, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 - fissato al 31 ottobre 2020 entro il quale procedere all'adeguamento dello Statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Il Presidente ricorda, ancora che il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) non è ancora stato istituito; che, da ultimo, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, sono state definite le procedure di iscrizione degli Enti nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti e le regole per la tenuta dello stesso; che l'iscrizione nel RUNTS è condizione indispensabile perché l'Associazione sia Ente del Terzo Settore (efficacia costitutiva dell'iscrizione); che quella dell'iscrizione nel RUNTS si pone all'ente come una scelta e non quale stretta necessità e tuttavia, all'indomani dell'istituzione del RUNTS, una volta che la Commissione Europea avrà autorizzato alcune delle disposizioni fiscali contenute nel CdTS, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo, verranno meno la normativa inerente alle Onlus e le agevolazioni ed il regime fiscali di cui hanno goduto: solo sino a quella data le Onlus - e pertanto la associazione NEW LIFE FOR CHILDREN ONLUS - potranno continuare ad avere la disciplina vigente, alla quale non possono derogare in quanto ancora soggette al controllo dell'Agenzia delle Entrate previsto dal D. Lgs. 460/1997; verificatesi le due predette condizioni, onde non incorrere nell'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale realizzato avvalendosi del regime fiscale agevolato (come previsto dall'art. 10 primo comma lettera f) del D. Lgs. n. 460/1997) ed avvalersi del regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore previsto dal CdTS, sarà necessario iscriversi nel RUNTS, con uno Statuto conforme alle norme del CdTS, in forza dell'istanza da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sarà venuta meno la normativa in tema di Onlus.

Il Presidente, quindi, in considerazione di tutto quanto sopra, allo scopo di conservare la qualifica di ONLUS almeno fino a quando il RUNTS sarà stato istituito e di mettere tuttavia l'associazione in condizione di essere pronta a richiedere la "Trasmissione" nel RUNTS una volta che si saranno verificate le due condizioni di cui all'articolo 104 del CdTS, propone di adottare già un Testo di Statuto Sociale che sia conforme ai dettami del D. Lgs 117/2017, sospendendone però l'efficacia, da differire al momento in cui, istituito il RUNTS, su impulso di esso Presidente sarà presentata istanza di iscrizione nello stesso ai sensi dell'articolo 53 del CdTS e del relativo decreto di attuazione.

Il presidente provvede alla illustrazione del nuovo testo di Statuto che attesta comunque essere stato preventivamente condiviso con gli associati tutti, prima di oggi.

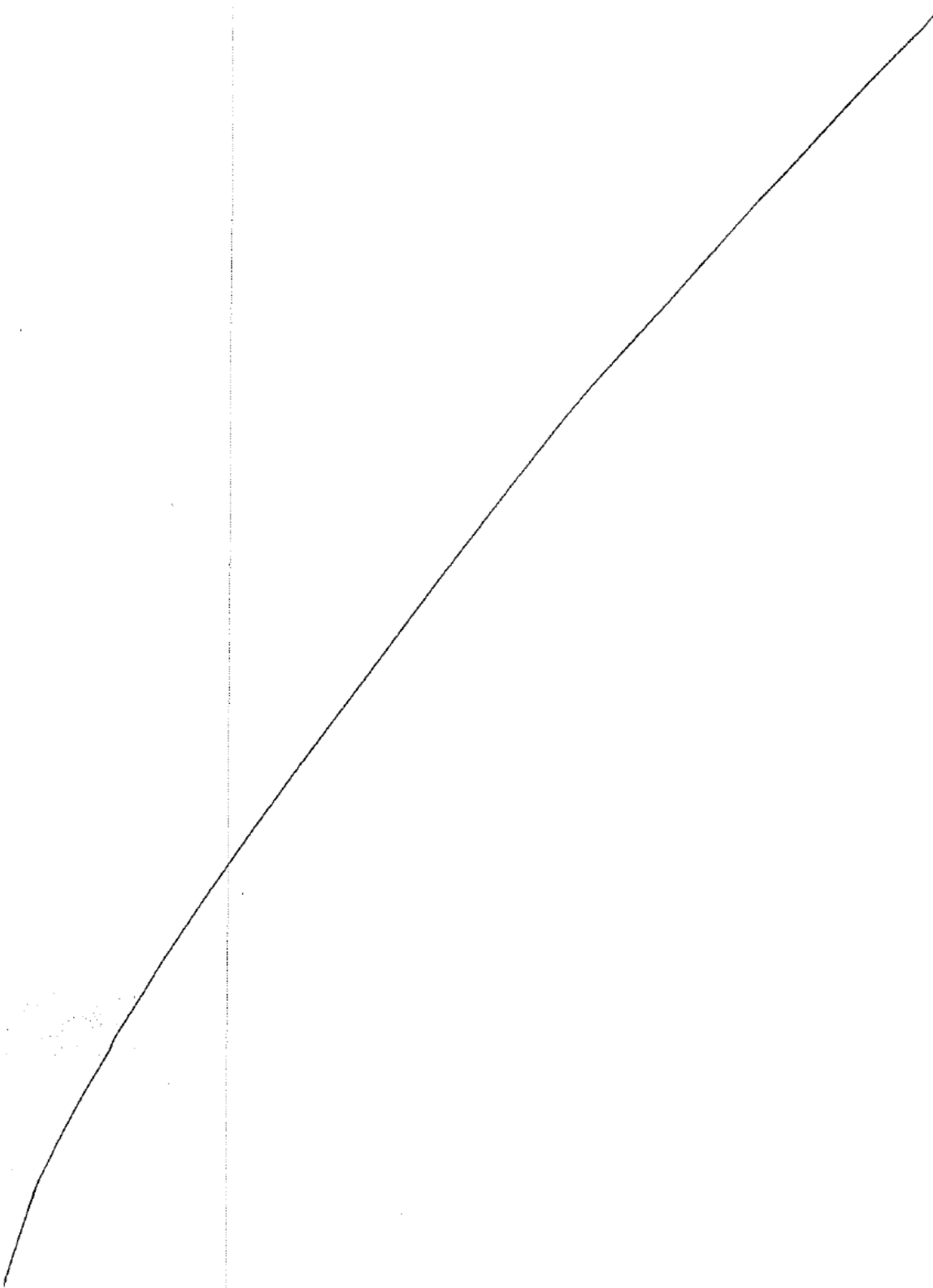
A questo punto il presidente accerta che l'assemblea, dopo breve scambio di vedute, all'unanimità dei presenti innanzi indicati, con la sola eccezione del Socio Antonella Magnani, con la quale si è interrotto l'audiovideocollegamento, e con voto palese per appello nominale

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale che il Presidente ha precedentemente condiviso con gli associati e con me notaio e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", precisando che la presenta delibera non ha efficacia immediata quanto alla sostituzione del nuovo Statuto a quello attuale che resterà in vigore fino al momento in cui, istituito il RUNTS, su impulso del Presidente pro tempore dell'associazione sarà presentata istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti

del Terzo Settore (RUNTS), allorquando sarà sostituito da quello oggi adottato; ==
II) di optare per la trasmigrazione della Associazione, una volta che sarà stato istituito il RUNTS, nella sezione dello stesso riservata alle Associazioni Riconosciute, dando mandato al Presidente pro tempore dell'Associazione perché - agendo con pieni poteri in nome e per conto della Associazione e con facoltà di apportare alle odierne deliberazioni le modifiche eventualmente necessarie al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l'iscrizione - provveda a dare esecuzione alle odierne deliberazioni ed a tutte le incombenze e gli adempimenti prodromici e conseguenti alla presentazione dell'Istanza di Iscrizione nel RUNTS, investendo un Notaio - ai sensi dell'articolo 22 del CdTS - del compito di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste e quindi al deposito per l'iscrizione, fornendo allo stesso pubblico ufficiale la documentazione relativa al patrimonio dell'Ente e comprovante l'esistenza dello stesso. =====
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la assemblea alle ore diciotto e cinquantacinque =====
Il presente verbale, da me scritto in parte con sistema elettronico ed in parte di pugno su fogli uno per facciate tre (compresa la presente chiusa) è da me notaio sottoscritto, unitamente a quanto allegato, alle ore diciotto e cinquantasei =====
Firmato: =====
Umberto D'Angelo (Notaio - sigillo) =====





ALLEGATO "A"
all'atto n. 1380
della raccolta

Foglio presenze

assemblea del 27.10.2020

Cognome	Nome	Socio/non socio	Qualifica in consiglio direttivo	Presente/assente/delega
1 Benini	Marco	Socio	Presidente	PRESENTE
2 Carfagna	Andrea	Socio	Vicepresidente	PRESENTE
3 Anella	Sandro	Socio	Consigliere	PRESENTE
Fondazione Patrizio Paoletti		Socio - Rappresentata da Daniele Zambelli	Consigliere - Rappresentata da Daniele Zambelli (delega tramite verbale CDA della Fondazione)	PRESENTE
4				
5 Bertagna	Emanuela	Socio		ASSENTE
6 Bertulesi	Giuseppina	Socio		PRESENTE
7 Bianchi	Marisa	Socio		ASSENTE
8 Bozzato	Irene	Socio		PRESENTE
9 Caldarella	Alessandro	Socio		PRESENTE PER DELEGA A BOZZATO IRENE
10 Castano	Umberto Vittorio	Socio		PRESENTE
Fondazione Alberto della Vita		Socio - Rappresentata dal presidente Salvatore Angelico		PRESENTE
11				
12 Graziani	Maria Salvatorina	Socio		PRESENTE



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

13	Graziani	Carolina	Socio
14	Magnani	Antonella	Socio
15	Paoletti	Patrizio	Socio
16	Pasciuto	Alessandro	Socio
17	Pelladoni	Laura	Socio
18	Ronchi	Emanuele	Socio
19	Siena	Patrizia	Socio
20	Soncina	Mariella	Socio
21	Zizioli	Silvio	Socio
22	Tarantino	Giancarla	Socio
*	Moneta	Sebastiano	Non socio

Consigliere

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE PER DELEGATA A SIENA PATRIZIA

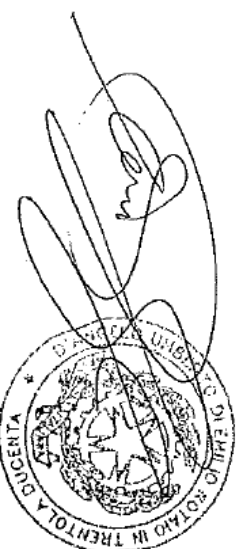
PRESENTE

PRESENTE PER DELEGATA A ZIZIOLI S.

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE



ALLEGATO "B"
all'atto n. 7350
della raccolta

STATUTO

dell'Associazione "NEW LIFE FOR CHILDREN" – E.T.S.

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1) Denominazione e Sede

E' costituita un'Associazione denominata "NEW LIFE FOR CHILDREN" – Ente del Terzo Settore, con sede legale a Roma.

L'acronimo ETS o la locuzione 'Ente del Terzo Settore' potranno (e dovranno) essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo l'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (CTS).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2) Durata

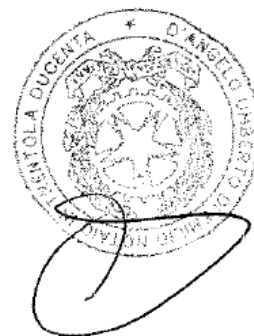
La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art.3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15.

TITOLO II

FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 3) Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite: Scopo.

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, nel prosieguo specificate, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.



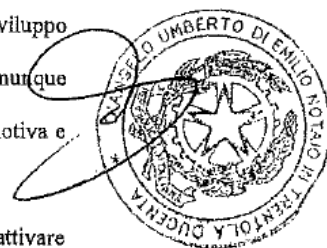
Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Associazione costituiscono lo scopo stesso della Associazione di seguito indicato:

promuovere il benessere dell'individuo in fase di sviluppo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bambini, adolescenti, ragazzi e giovani adulti), senza alcuna discriminazione etnica, religiosa, culturale e/o politica; fornire qualsiasi forma di supporto educativo, scolastico, psico-pedagogico, psicologico, socio-sanitario, morale, e materiale si renda necessario ai luoghi ed ai contesti in cui interviene l'Associazione; tutelare altresì la salute psicologica, emotiva e fisica dell'individuo in fase di sviluppo, progettando e realizzando contesti educativi adeguati e sicuri, nonché fornendo strumenti operativi di ordine pedagogico ad operatori socio-educativi, educatori, insegnanti e famiglie; tutelare la crescita armoniosa della persona, accompagnando i beneficiari con interventi di natura sociale, educativa, scolastica e psicologica, declinandoli per tappe di sviluppo personale, momenti di vita, nonché per contesto di intervento; tutelare i diritti civili e di provvedere a mettere in atto ogni altra forma di assistenza e collaborazione che si renderà utile e necessaria al soccorso ed al supporto di bambini, nuclei familiari, individui ed enti che svolgono un ruolo educativo nei contesti sociali di riferimento, sia sul territorio nazionale che all'estero.

I beneficiari diretti delle attività svolte dall'Associazione sono individui in fase di sviluppo che vivono in condizioni di povertà educativa e/o strutturale, relativa o assoluta, o comunque in condizioni di disagio tali che minano il benessere personale, l'integrità fisica, emotiva e psicologica, inibendo altresì il naturale sviluppo del bambino e del ragazzo.

L'Associazione, intervenendo in tutti quei contesti nei quali si rende necessario attivare servizi di tipo socio-educativo, scolastico, socio-sanitario e di assistenza psicologica, intende favorire lo sviluppo della persona, della famiglia in tutte le sue declinazioni, e delle comunità di appartenenza.

Le attività dell'Associazione sono dunque finalizzate al miglioramento della qualità delle relazioni umane all'interno del tessuto sociale di riferimento; all'innescare del processo scolastico; al contrasto della dispersione scolastica; ad avviare e sostenere iniziative e



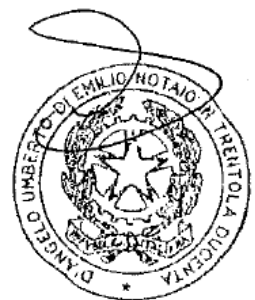
progettualità che rappresentino un elemento concreto di speranza, vicinanza e cura educativa come alternativa all'analfabetismo strutturale e funzionale, a contesti devianti, delinquenti, di sfruttamento, o qualsiasi altra condizione ostativa al benessere del bambino e del ragazzo. L'Associazione si propone di intervenire con campagne di sensibilizzazione al fine di promuovere l'educazione, la scolarizzazione e la formazione continua degli adulti come fattori chiave dello sviluppo umano.

Nello scopo dell'Associazione rientrano inoltre anche finalità di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. Ritenendo, infatti, l'educazione uno strumento fondamentale per lo sviluppo dei popoli, l'Associazione interviene sia in ambito nazionale che internazionale con progetti, attività, iniziative, di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, progetti, attività ed iniziative che hanno contraddistinto l'Associazione fin dalla sua nascita.

Art. 4) Attività della Associazione

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

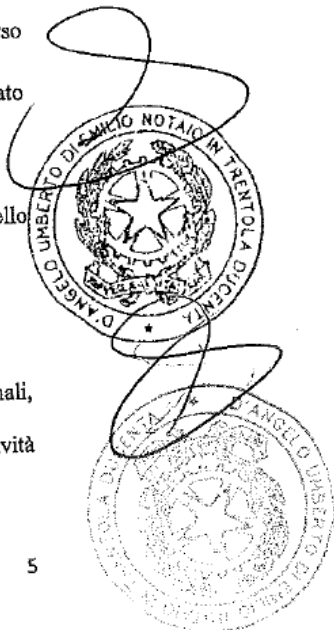


- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- operare interventi di alfabetizzazione, istruzione, educazione, formazione, tutela dei diritti civili, supporto psico-pedagogico e socio sanitario ed attivare, nei contesti in cui individui e minori versano in stato di indigenza, servizi di tipo socio-educativi, scolastici, e socio-sanitari;

- realizzare qualsiasi altra forma innovativa di sostegno educativo, pedagogico, scolastico, psicologico, morale, materiale, sanitario, sociale, ed operare altre forme di assistenza, supporto e soccorso necessarie alla promozione del benessere di bambini, ragazzi e famiglie;
- realizzare progetti orientati al miglioramento sociale in qualsiasi territorio ne abbia necessità, progettare e creare forme di intervento atte a fornire soluzione alle problematiche di ordine sociale, educativo o psico-educativo e scolastico in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- condividere e diffondere principi di good governance e pratiche di project management, operando in ottica di complementarità, con attività proprie o con partner, in campo sociale, scolastico, sanitario, educativo, tecnologico, della formazione delle risorse umane, dell'assistenza alimentare, dello sviluppo rurale in completa tutela e promozione del patrimonio culturale del territorio di intervento;
- porre in essere azioni per innescare il processo di istruzione ed educativo;
- realizzare azioni e/o campagne di sensibilizzazione e informazione per la tutela dei diritti civili e la promozione dell'educazione come fattore di benessere personale e sociale;
- assegnare borse di studio, integrare eventuali rette scolastiche al fine di favorire l'accesso alle istituzioni scolastiche per quelle parti disagiate della popolazione che non possono far fronte a questa esigenza;
- costruire, gestire e sostenere scuole in ogni Paese e Stato, con particolare attenzione alle regioni definite "in via di sviluppo", allo scopo di offrire un'istruzione adeguata a tutti i bambini privati di tale diritto, nel rispetto delle consuetudini di ogni luogo, attraverso l'applicazione del modello educativo denominato "Pedagogia per il Terzo Millennio" ideato da Patrizio Paoletti;
- attuare la formazione permanente del corpo insegnante attraverso lo studio del modello educativo denominato "Pedagogia per il Terzo Millennio" ideato da Patrizio Paoletti;
- svolgere prestazioni socio-sanitarie;
- scrivere, stampare, pubblicare, e far circolare documenti, periodici, libri, giornali, trasmissioni, film, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione inerente alle attività istituzionali dell'Associazione;



- svolgere attività di formazione agli operatori educativi scolastici, socio-culturali, socio-sanitari, anche mediante terzi;
- svolgere ogni attività relativa alla promozione dell'istruzione come strumento primario e fondamentale per il pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- svolgere ogni attività relativa alla sensibilizzazione del contesto sociale, nel pieno rispetto del contesto geografico, storico, sociale e culturale del territorio, riguardo la necessità di perseguire un'adeguata e completa istruzione;
- svolgere ogni attività relativa all'assistenza sociale, con programmi per il recupero e la reintegrazione sociale del bambino e dell'adulto in condizione di disagio;
- svolgere attività relative alla tutela della salute globale.

Nell'ambito delle attività di interesse generale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà inoltre:

- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole, umanitaria o avente i suoi stessi scopi;
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili di proprietà o in diritto di superficie, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque i beni posseduti;
- per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti

ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

L'Associazione potrà inoltre:

- svolgere ogni attività utile, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- intraprendere qualsiasi operazione in Italia ed all'estero, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, che di volta in volta sia ritenuta necessaria a perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ricorrere nei presupposti e/o le condizioni, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, alle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 precedentemente elencate, ulteriori attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. All'Organo Amministrativo è demandata l'individuazione di tali attività.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi e delle condizioni richiamate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 5) Gli Associati



Il termine Soci o Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono previste tre categorie di soci (o Associati): **Fondatori, Ordinari, Onorari.**

I **Soci Fondatori** condividono profondamente la visione e la missione dell'Associazione e si impegnano propositivamente ed attivamente in attività di supporto e sviluppo per il raggiungimento degli scopi statutari. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti con la qualifica di socio fondatore sono rappresentati in sede d'Assemblea dai rappresentanti legali o loro delegati. Un socio con la qualifica di fondatore può essere accolto anche dopo la costituzione dell'Associazione previa domanda presentata all'Organo Amministrativo, avallata da almeno due membri dell'Assemblea dei Soci.

L'ammissione definitiva del socio avviene mediante voto positivo dell'Organo Amministrativo. La permanenza della qualità di socio fondatore è vincolata al versamento della quota annua. La quota è stabilita dal Consiglio Direttivo in carica.

I **soci ordinari** condividono gli scopi statutari dell'associazione, si impegnano nella diffusione e nella divulgazione delle attività dell'ente e si adoperano per generare opportunità per l'acquisizione di risorse finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti sono rappresentati in sede d'Assemblea dai rappresentanti legali o loro delegati. La richiesta della qualifica di socio ordinario deve essere trasmessa all'Organo Amministrativo, avallata da almeno due membri dell'Assemblea dei Soci.

L'ammissione definitiva del socio avviene mediante il voto positivo dell'Organo Amministrativo. La permanenza della qualità di socio ordinario è vincolata al versamento della quota annua. La quota è stabilita dal Consiglio Direttivo in carica.

I **soci onorari** sono persone fisiche o giuridiche che hanno espresso particolare sensibilità e dedizione alla missione e alla visione dell'Associazione o hanno cumulado particolari meriti in campo umanitario, educativo, pedagogico, sociale, assistenziale, sanitario, cooperativo, tecnologico, scolastico, universitario, aziendale, etc.. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti sono rappresentati in sede d'Assemblea dai rappresentanti legali o loro delegati. La

richiesta della qualifica di socio onorario deve essere trasmessa, all'Organo Amministrativo dalla maggioranza dell'Assemblea dei Soci, ad iniziativa della detta maggioranza stessa. L'ammissione definitiva del socio onorario avviene mediante il voto positivo dell'Organo Amministrativo. La permanenza della qualità di socio onorario è illimitata e non prevede versamento della quota associativa.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri (salvo per quanto attiene al versamento della quota annuale da parte dei soci onorari) nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti gli associati, salvo gli onorari, versano la relativa quota annuale successivamente all'accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo Amministrativo (o, nel caso di ricorso all'Assemblea dei Soci, da parte di quest'ultima).

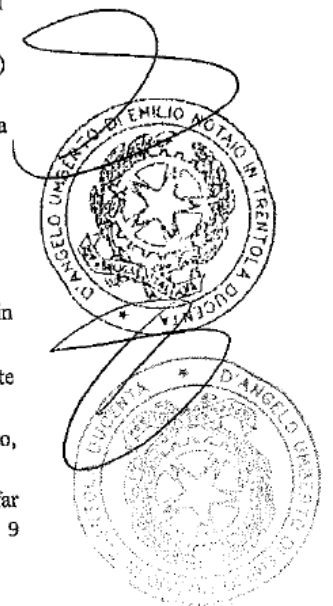
Per gli anni successivi all'ammissione a socio (fondatore o ordinario) la quota annuale deve essere versata entro e non oltre il 31 ottobre.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, di eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni associative, e di non arrecare alcun danno morale e/o materiale all'Associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art. 6) Ammissione degli Associati e Perdita della qualità di Associato

Chi desidera entrare a far parte dell'Associazione, possedendo requisiti di onorabilità ed in assenza di condanne passate in giudicato, ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto, indicando altresì la categoria dei soci - Fondatori o Ordinari - della quale intende entrare a far



parte. I candidati dovranno aver svolto comprovate e meritorie attività di supporto all'Associazione. La domanda potrà pervenire all'Organo Amministrativo avallata da almeno due associati.

Il Consiglio Direttivo - che decide a maggioranza - deve provvedere alla valutazione dell'istanza nei sessanta giorni successivi alla presentazione della stessa, e dare comunicazione dell'esito della valutazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Chi ha presentato l'istanza può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deciderà, ove non appositamente convocata, in occasione della sua successiva prima riunione.

La quota associativa dovrà essere versata successivamente alla comunicazione dall'accettazione della domanda di ammissione.

Il richiedente, in ogni caso, è iscritto nel libro degli associati solo dopo l'approvazione della sua istanza da parte dell'Organo Amministrativo (o, nel caso di ricorso all'Assemblea dei Soci, da parte di quest'ultima).

La qualità di associato, che è a tempo indeterminato, si perde per dimissioni (recesso) o esclusione.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Le dimissioni sono acquisite e validate dal Consiglio Direttivo e trasmesse alla prima Assemblea dei Soci utile. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con disposizione motivata contenente ragioni che comportino indegnità per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni

statutarie, o dei regolamenti, o alle delibere assembleari, o del Consiglio Direttivo, o per morosità superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea che, ove non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della prima riunione successiva alla proposizione del ricorso.

L'esclusione è deliberata d'ufficio dal presidente in carica per i soci condannati in via definitiva per reati contro la persona, l'infanzia, per associazione a delinquere e associazione mafiosa.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono gratuite fatta eccezione per l'Organo di Controllo.

Al Presidente può tuttavia essere corrisposto un emolumento su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire altresì, qualora necessario, i criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 8) Assemblea degli Associati

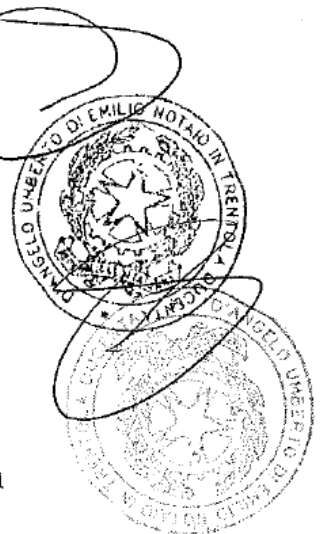
L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati, dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in conformità al presente Statuto e vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;



- approva il Piano Strategico Pluriennale, il bilancio di esercizio e, ove ne ricorra la necessità, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono le domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata, dal Presidente o dall'Amministratore a tanto delegato, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo.

Va convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. Della Convocazione vanno informati tutti i Membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è in ogni caso validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti (in proprio o per delega) tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

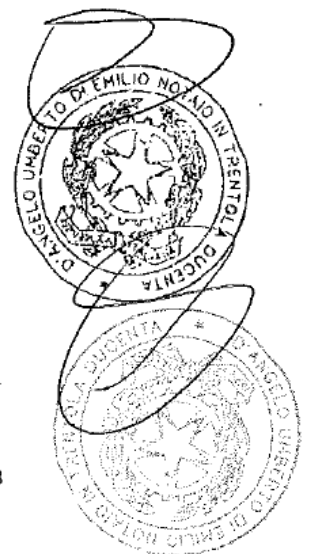
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo o dipendente della Associazione, mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato ed in mancanza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla



riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare;
- d) che Presidente e Segretario verbalizzante siano nello stesso luogo (salvo impossibilità dovuta a particolari situazioni emergenziali, di cui si darà atto nel verbale).

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. (Nel caso di impossibilità dovuta a particolari situazioni emergenziali, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è il Presidente).

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo, esemplificativamente, di:

- deliberare in ordine alla ammissione di nuovi associati;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali, definendo le modalità di perseguimento della missione dell'Associazione ed impostando le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con la sua missione, assicurandone un'efficace direzione strategica;
- provvedere alla valutazione delle domande di ammissione di nuovi associati, ed in ordine all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio preventivo, in coerenza con le linee guida strategiche, ed il bilancio di esercizio nonché, se richiesto, il bilancio sociale;
- garantire l'integrità legale, etica e finanziaria dell'associazione e mantenerne la trasparenza;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- curare la strutturazione organizzativa e l'organigramma dell'Associazione;
- curare la formulazione di eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e la sua modalità di versamento;



- proporre composizione e nomina dei membri dell'Organo di Controllo;
- proporre l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario per l'efficace ed il buon funzionamento della Associazione, che non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, incassare contributi e determinare l'impiego degli stessi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, contrarre in genere con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti, compresi quelli di lavoro, stipulare contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili;
- stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui; consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo decidere la convocazione dell'Assemblea dei Soci anche demandando il compito a membro diverso dal Presidente.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il

Consiglio Direttivo sono persone fisiche scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Qualora l'Assemblea dei Soci fosse favorevole, un consigliere, uno solo, può essere scelto al di fuori della base associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente ed un Tesoriere, per assistere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Le cariche di Presidente e Tesoriere e di Vicepresidente e Tesoriere possono essere cumulate.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

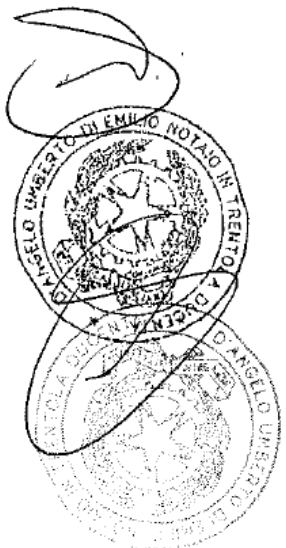
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si procede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea (alla quale può procedere anche un Consigliere, laddove fosse rimasto solo).

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) Funzionamento



Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione (anche telematico) che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio si riunisce validamente se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può designare un Comitato Esecutivo, composto da almeno un membro del Consiglio Direttivo, e da un numero non definito di soci, definendone i compiti.

Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico, i cui membri devono essere esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Direttore dell'Associazione designando un esterno al Consiglio oppure dando la delega ad uno dei Consiglieri.

Al Direttore dell'Associazione può essere corrisposto un compenso.

Il Consiglio Direttivo determina il compenso, i compiti, i poteri del Direttore dell'Associazione; la determinazione deve aver forma scritta ed essere sottoscritta dai consiglieri ed allegata al verbale di competenza.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

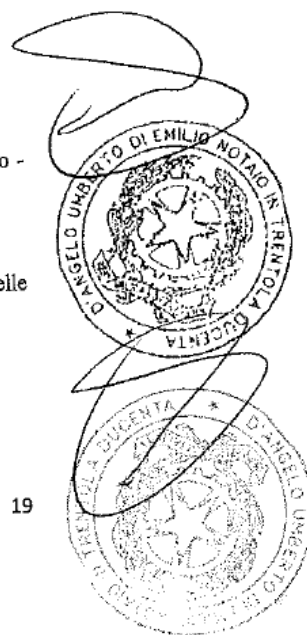
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente - ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ove nominato - rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.



Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, ferma restando la possibilità che il Consiglio demandi ad altro componente il compito di convocazione dell'Assemblea.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 11) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori Legali.

Nel caso di organo monocratico, la nomina deve ricadere su un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infratriennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, sul suo concreto ordinamento e funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

L'Organo di Controllo rendiconta la propria attività in apposita relazione, che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

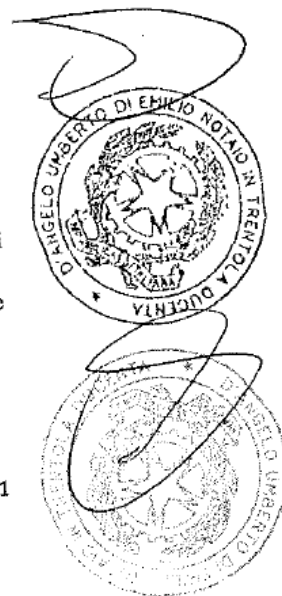
A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da eventuali entrate per servizi prestati dalla Associazione, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei Revisori Legali.



Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, la fusione, o lo scioglimento dell'ente.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro

il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

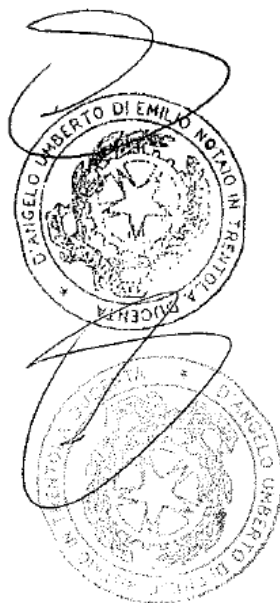
L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 14 del D. Lsg 117/2017, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio Sociale con le modalità previste dalla Legge.

Il Bilancio Sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza,



con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività svolte dall'Ente.

Il soggetto al quale è affidata la revisione del bilancio consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati prima della data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs 112/2017.

Art.16) Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 2017, del Codice Civile e delle leggi in materia.



Certifico io sottoscritto dr. Umberto D'Angelo, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, con sede in Trentola Ducenta, che la presente copia composta di ventinove facciate è conforme all'originale del repertorio 11385 debitamente firmato.

Si rilascia per uso consentito, in Trentola Ducenta, Via Faito snc

li 2 novembre 2020

